



COMUNE DI MANCIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 15-12-2016 COPIA

OGGETTO: TRIBUTO SUI DERIVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quindici**, del mese di **dicembre**, alle ore **16:30**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Eseguito l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
GALLI MARCO	Sindaco	Presente	
PRATESI DANIELE	Consigliere	Presente	
DETTI GIULIO	Consigliere	Presente	
ANGELONI LIRIO ANDREA	Consigliere	Assente	
TETI ANDREA	Consigliere	Assente	
CAMILLO ANTONIO	Consigliere	Presente	
DIONISI FIORENZO	Consigliere	Presente	
DETTI SILVIA	Consigliere	Assente	
MECAROZZI MARIO	Consigliere	Assente	
PALLINI LUCA	Consigliere	Assente	
BULGARINI ROBERTO	Consigliere	Assente	
		5	6

Presiede l'adunanza il Sig. **MARCO GALLI**, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa **Mirella Cavuoto**, coadiuvata dal Vice Segretario Dott. Mittica Maurizio, incaricato della redazione del verbale .

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ufficio proponente: FINANZIARIO

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 43 del 24-11-2016

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per servizi indivisibili comunali

- **TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), modificata con decorrenza 1° gennaio 2016 dalla Legge di stabilità, la quale ha sancito l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, e confermato anche per il 2016, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (1 per mille) del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del *comma 683*, è ridotta al 75 per cento.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- ordine pubblico e sicurezza	€ 372.628,00
- tutela e valorizzazione beni e att. culturali	€ 134.600,00
- servizi cimiteriali	€ 51.755,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 538.393,00
- servizi socio-assistenziali	€ 414.818,00

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

RITENUTO di confermare le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017 nella seguente misura:

- **ALIQUOTA 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità';
- **ALIQUOTA 1 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui all'art. 13, comma 9 bis del D.l. 06/12/2011, n. 201;

- **AZZERAMENTO dell'aliquota** per tutti gli altri fabbricati in quanto sono soggetti all'aliquota massima dell'IMU;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18/03/2014, n. 16 e pubblicata sul portale del federalismo in data 09/04/2014;

RITENUTO di prendere atto che ai sensi dell'art. art.1, comma 688 il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ovvero ;

Numero	Scadenza
1	16/06/2017
2	16/12/2017

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

RICHIAMATO in particolare il comma 683 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che: “ Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **Di determinare** confermando le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017 :
 - **ALIQUOTA 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA';

- **ALIQUOTA 1 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui all'art. 13, comma 9 bis del D.l. 06/12/2011, n. 201;
 - **AZZERAMENTO dell'aliquota** per tutti gli altri fabbricati in quanto sono soggetti all'aliquota massima dell'IMU;
- 3) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) **Di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
- come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :
- ordine pubblico e sicurezza € 372.628,00
 - tutela e valorizzazione beni e att. culturali € 134.600,00
 - servizi cimiteriali € 51.755,00
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 538.393,00
 - servizi socio-assistenziali € 414.818,00
- 5) **Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017.
- 6) **Di prendere atto** che ai sensi dell'art. art.1, comma 688 il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ovvero ;

Numero	Scadenza
1	16/06/2017
2	16/12/2017

- 7) **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 18/03/2014, n. 16.
- 8) **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 9) **Di dichiarare**, con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Ufficio proponente: FINANZIARIO

**Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 43 del 24-11-2016 avente per oggetto:
"TRIBUTO SUI DERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO
2017 "**

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE: Favorevole

in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;

**Il Responsabile del Servizio
F.to MARGHERITA GUASTINI**

Manciano li: 24-11-2016

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE : Favorevole

in ordine alla sola regolarità contabile della proposta;

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MARGHERITA GUASTINI**

Manciano li: 24-11-2016
